

Deliberazione della Giunta Regionale 22 aprile 2022, n. 41-4935

Emergenza peste suina africana PSA. L 157/1992. LR 5/2018. Disposizioni a parziale modifica delle indicazioni operative alle Province e alla Città Metropolitana, di cui alla D.G.R. 20-8485 del 01.03.2019, come da ultimo modificata dalla D.G.R. 15-4732 del 04.03.2022, in materia di formazione per la gestione degli impianti di cattura e di controlli selettivi del cinghiale.

A relazione del Presidente Cirio:

Premesso che:

l'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”* prevede che *“le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica”*;

la legge regionale 23/2015 emanata a seguito della riforma nazionale delle Province (L. 56/2014) mantiene la delega per quanto attiene la gestione faunistica in capo agli Enti di area vasta e pertanto per il nostro territorio le Province e la Città Metropolitana;

l'articolo 20, comma 1, della legge regionale del 19 giugno 2018, n. 5, definisce che *“Per il controllo delle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992, la Giunta regionale predispone, sentito l'ispra, linee guida finalizzate al controllo delle specie selvatiche, anche nelle zone vietate alla caccia, prevedendo protocolli operativi ed indirizzi attuativi finalizzati a ridurre la tempistica degli interventi di controllo e contenimento ed a limitare i danni alle produzioni agricole. Tale controllo selettivo viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992”*;

lo stesso articolo 20, comma 4, specifica poi che *“Le finalità delle azioni di controllo si caratterizzano per i seguenti obiettivi:*

- conservazione degli ambienti naturali, del suolo e delle coltivazioni, con particolare riferimento agli habitat ed alle aree oggetto di tutela ai sensi delle vigenti norme nazionali e comunitarie;
- prevenzione delle situazioni di conflitto con le attività umane;
- salvaguardia della piccola fauna”;

con la D.G.R. n. 20-8445 del 1° marzo 2019 si è statuito, tra l'altro, di approvare, ai sensi della legge regionale 5/2018, quale strumento di supporto per le Province e la Città Metropolitana di Torino nella stesura o nell'aggiornamento dei Piani di loro competenza nell'attività di controllo della specie cinghiale con particolare riferimento all'attività di controllo in capo ai proprietari o conduttori di fondi, le indicazioni operative di cui all'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

la D.G.R. n. 4-3212 del 14 maggio 2021, ha disposto che, a parziale modifica dell'allegato al suddetto provvedimento, siano contemplati, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 21 del 14 febbraio 2021, quali soggetti autorizzati per l'attuazione dei piani di controllo, anche le guardie venatorie volontarie e i cacciatori nominativamente individuati in possesso di specifica formazione, operanti sotto il coordinamento delle amministrazioni provinciali e della Città Metropolitana di Torino.

Premesso, inoltre, che:

il Presidente della Giunta regionale, con Ordinanza n. 15 del 15 marzo 2022 come modificata da propria Ordinanza n. 21 del 30 marzo 2022, nelle more dell'approvazione del Piano regionale di

interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) previsto dal Decreto legge 17 febbraio 2022 n. 9 ed a parziale modifica della propria Ordinanza n. 7 del 22 gennaio 2022, ha disposto urgenti e mirate misure di depopolamento delle popolazioni selvatiche della specie cinghiale, stabilendo, in particolare, che tali misure si applichino con decorrenza immediata, rimanendo in vigore in relazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e comunque sino al 30 giugno 2022, e che siano aggiornate in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica ed in base alle previsioni contenute nell'emanando Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*);

con la D.G.R. n. 15-4732 del 4 marzo 2022, a fronte dell'emergenza da PSA, è stato disposto, a parziale modifica dell'allegato alla sopra richiamata D.G.R. n. 20-8445 del 1° marzo 2019 (come modificata dalla D.G.R. n. 4-3212 del 14 maggio 2021), di rafforzare l'attività di controllo, in situazioni d'urgenza, valutabile dalle amministrazioni provinciali e dalla Città metropolitana di Torino, prevedendo una procedura semplificata e più incisiva nella gestione degli interventi, anche al fine di scongiurare i rischi all'incolumità e alla salute pubblica causati dagli incidenti stradali e di contenere i gravissimi danni alle coltivazioni agricole ed all'economia locale.

Richiamato il punto 8.6 "Gestione carcasse ed animali abbattuti all'esterno della zona di sorveglianza (o zona addizionale di sorveglianza)" del "Manuale operativo pesti suine" del Ministero della Salute rev. 2 del 21 aprile 2021, ai sensi del quale "al di fuori della zona di sorveglianza (o zona addizionale di sorveglianza), la caccia al cinghiale si svolge come da normativa venatoria e senza alcuna restrizione. Tuttavia la complessiva strategia di eradicazione prevede un ingente sforzo di depopolamento da operarsi sia tramite cacciatori sia tramite operatori abilitati in dipendenza dell'organizzazione locale. Un'efficace opera di depopolamento si raggiunge quando vengono abbattuti il doppio dei cinghiali abbattuti normalmente durante l'attività venatoria".

Dato atto che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura":

come previsto dalla citata Ordinanza, ritiene che occorra avvalersi, ai fini dell'elaborazione del piano di depopolamento della specie cinghiale, in sintonia con quanto previsto dal suddetto punto 8.6 del "Manuale operativo pesti suine", sia della caccia di selezione sia di un rafforzamento dell'attività di controllo ai sensi dell'articolo 19 della L. 157/1992;

ha individuato che, al fine di rafforzare l'attività di controllo attraverso l'installazione sul territorio piemontese del maggior numero di impianti di cattura (gabbie e recinti) per il controllo della specie cinghiale, come peraltro richiesto da alcune organizzazioni professionali agricole che, come da documentazione agli atti, hanno espresso parere positivo nel rendere più efficace tale attività principalmente nella zona infetta ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria, risulta opportuno prevedere, che come modalità di svolgimento della formazione e fino alla permanenza della situazione di emergenza legata alla diffusione della PSA, i requisiti e le competenze per l'impiego degli impianti di cattura possano essere acquisiti dai soggetti interessati, per la sola fase di gestione, con esclusione dell'abbattimento del capo, attraverso l'avvenuta presa visione della documentazione disponibile presso il portale regionale dedicato all'attività di controllo (NEMBO);

esclusivamente per la parte dedicata ai requisiti per la gestione degli impianti di cattura, quale parziale modifica dell'allegato alla D.G.R. n. 20-8485 del 01.03.2019, come modificato dalla D.G.R. n. 4-3212 del 14 maggio 2021 e dalla D.G.R. n. 15-4732 del 4 marzo 2022, ha previsto che al termine del primo periodo del paragrafo denominato: "REQUISITI E COMPETENZE PER IMPIEGO DEGLI IMPIANTI DI CATTURA E PER I CONTROLLI SELETTIVI" come di seguito riportato:

"La Provincia e la Città Metropolitana organizza/coordina con gli A.T.C./C.A. e le Organizzazioni professionali agricole ai proprietari o conduttori dei fondi, corsi di formazione al fine di assicurare che il personale scelto, oltre a disporre delle necessarie autorizzazioni all'uso delle armi in caso di

abbattimento degli animali in gabbia, sia opportunamente preparato mediante appositi corsi di formazione con programmi didattici che assicurino l'acquisizione delle conoscenze tecniche (sui materiali e sulle modalità d'impiego) e biologiche (sulla specie) necessarie per un efficiente attuazione delle operazioni previste e che prevedano una prova finale (con specifiche prove di tiro, nel caso siano previsti abbattimenti) o verifica da parte delle Amministrazioni del possesso delle analoghe competenze e abilità.”

sia aggiunto il seguente periodo:

“Fino alla permanenza della situazione di emergenza legata alla diffusione della PSA, al fine di installare sul territorio piemontese il maggior numero di impianti di cattura per il controllo della specie cinghiale, i requisiti e le competenze per l'impiego degli impianti di cattura possano essere acquisiti dai soggetti interessati, per la sola fase di gestione, con esclusione dell'abbattimento del capo, attraverso l'avvenuta presa visione della documentazione specificatamente predisposta e resa disponibile, anche tramite il sistema informatico dedicato (SIAP Nembo), al soggetto interessato e riguardante le conoscenze tecniche sui materiali e sulle modalità di impiego delle gabbie e recinti di cattura e le caratteristiche biologiche della specie. Le Province e la Città Metropolitana verificano il corretto adempimento di tale obbligo, restando impregiudicata la possibilità di svolgere ulteriori verifiche sulle dichiarazioni rese dagli interessati.”.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di stabilire che, a fronte dell'attuale emergenza epidemiologica da peste suina africana (PSA), quale parziale modifica dell'allegato alla D.G.R. n. 20-8485 del 1° marzo 2019, come modificata dalla D.G.R. n. 4-3212 del 14 maggio 2021 e dalla D.G.R. n. 15-4732 del 4 marzo 2022, al termine del primo periodo del paragrafo denominato: “REQUISITI E COMPETENZE PER IMPIEGO DEGLI IMPIANTI DI CATTURA E PER I CONTROLLI SELETTIVI”, sia aggiunto il seguente periodo:

“Fino alla permanenza della situazione di emergenza legata alla diffusione della PSA, al fine di installare sul territorio piemontese il maggior numero di impianti di cattura per il controllo della specie cinghiale, i requisiti e le competenze per l'impiego degli impianti di cattura possano essere acquisiti dai soggetti interessati, per la sola fase di gestione, con esclusione dell'abbattimento del capo, attraverso l'avvenuta presa visione della documentazione specificatamente predisposta e resa disponibile, anche tramite il sistema informatico dedicato (SIAP Nembo), al soggetto interessato e riguardante le conoscenze tecniche sui materiali e sulle modalità di impiego delle gabbie e recinti di cattura e le caratteristiche biologiche della specie. Le Province e la Città Metropolitana verificano il corretto adempimento di tale obbligo, restando impregiudicata la possibilità di svolgere ulteriori verifiche sulle dichiarazioni rese dagli interessati.”;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” di dare la massima diffusione ai contenuti del presente provvedimento;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n.22/2010.

(omissis)